

OGGETTO	<i>Servizi di assistenza educativa ad alunni diversamente abili e servizi educativi integrativi</i>
----------------	---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Comune di Cogoleto</i>
---------------------------------------	---------------------------

COMMITTENTE	<i>Comune di Cogoleto</i>
--------------------	---------------------------

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Ivana Manfellotto</i>
--------------------------------------	--------------------------

STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante</i> <i>Responsabile: Dott. Maurizio Torre</i>
----------------------------	---

DEFINIZIONI	
Comune	<i>Il Comune di Cogoleto, nella sua qualità di contraente</i>
Direttore dell'esecuzione	<i>Il soggetto indicato dal responsabile del procedimento per sovrintendere l'esecuzione del contratto</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore-fornitore quale referente unico nei riguardi del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

SOMMARIOpagina**PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE** **3**

Articolo 1	Oggetto.....	3
Articolo 2	Durata e importo.....	3
Articolo 3	Estensioni contrattuali.....	3
Articolo 4	Revisione prezzi.....	3
Articolo 5	Assistenza educativa ad alunni diversamente abili.....	4
Articolo 6	Servizi educativi integrativi.....	4
Articolo 7	Modalità operative della gestione dei servizi.....	5
Articolo 8	Qualificazione del Personale.....	5
Articolo 9	Coordinatore del servizio.....	5
Articolo 10	Continuità del servizio.....	6
Articolo 11	Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.....	6
Articolo 12	Obblighi del Comune.....	7
Articolo 13	Monitoraggio e controllo delle prestazioni.....	7
Articolo 14	Garanzie assicurative.....	7

PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI **8**

Articolo 15	Direttore dell'esecuzione.....	8
Articolo 16	Responsabile del contratto.....	8
Articolo 17	Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.....	8
Articolo 18	Organizzazione e gestione del personale.....	8
Articolo 19	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	9
Articolo 20	Obblighi in materia di sicurezza.....	10
Articolo 21	Corrispettivo.....	11
Articolo 22	Fatturazione e pagamenti.....	11
Articolo 23	Tracciabilità.....	11
Articolo 24	Tutela della riservatezza.....	12
Articolo 25	Cessione del contratto e subappalto.....	12
Articolo 26	Penali.....	12
Articolo 27	Risoluzione contrattuale.....	13
Articolo 28	Facoltà di recesso.....	14
Articolo 29	Cauzione definitiva.....	14
Articolo 30	Rinvio.....	15

PARTE TERZA – PROGETTO OFFERTA **16**

Articolo 31	Criterio di aggiudicazione.....	16
Articolo 32	Fattori ponderali.....	16
Articolo 33	Valutazione elemento (a).....	16
Articolo 34	Valutazione elemento (b).....	16
Articolo 35	Riparametrazione dell'offerta tecnica.....	17
Articolo 36	Valutazione elemento (c).....	17
Articolo 37	Offerta tecnica.....	18
Articolo 38	Modalità di presentazione dell'offerta tecnica.....	18
Articolo 39	Offerta economica.....	18

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE**Articolo 1 Oggetto**

Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti servizi:

- (A) assistenza educativa ad alunni diversamente abili nelle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Cogoleto;
- (B) assistenza educativa ad alunni diversamente abili nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali Don Milani e G. Rodari;
- (C) servizi educativi integrativi presso le scuole d'infanzia comunale Don Milani e G. Rodari.

Le scuole sono tutte ubicate in Comune di Cogoleto ai seguenti indirizzi:

- ❖ Scuola Comunale Don Milani, Via Don Milani 1
- ❖ Scuola Comunale G. Rodari, Via Cooperazione 47 Località Sciarborasca
- ❖ Istituto Comprensivo Statale di Cogoleto che comprende:
 - Scuola dell'infanzia Colombo, Via Gioiello 2
 - Scuola primaria A. Giusti, Via Gioiello 6
 - Scuola primaria Grattarola, Via Dattilo 7 Località Sciarborasca
 - Scuola primaria di Lerca, Piazza San Bernardo 1 Località Lerca
 - Scuola secondaria di primo grado Recagno, Via Gioiello 4

Il servizio verrà svolto nelle scuole sopra indicate, salvo eventuali decisioni del Comune che dovessero modificare l'ubicazioni delle attività scolastiche, sempre nell'ambito del Comune di Cogoleto.

Articolo 2 Durata e importo

Il presente appalto avrà durata dall'1/04/2016 al 30/06/2019 a copertura del periodo finale dell'anno scolastico 2015-2016 e degli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

L'importo totale presunto a base di gara è complessivamente di € 223.800,00, oneri fiscali esclusi. Il DUVRI non prevede oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

Articolo 3 Estensioni contrattuali

Sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento dell'appalto, il Comune si riserva di avvalersi della facoltà di rinnovo del presente rapporto contrattuale, anche mediante l'applicazione dell'art. 57, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella forma della ripetizione di servizi analoghi, per una durata massima di 36 mesi, per un importo totale presunto di € 167.850,00.

Articolo 4 Revisione prezzi

La revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell'art. 115 Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, verrà operata a partire dall'anno scolastico 2017-2018, su richiesta scritta dell'appaltatore.

La revisione avrà luogo sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del citato decreto. In caso di mancata pubblicazione, da parte della Sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici dei costi standardizzati relativi ai servizi oggetto di affidamento, la revisione sarà operata nei limiti della variazione percentuale annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Tale aumento sarà valido per tutto l'anno corrispondente.

Per quanto riguarda l'incidenza del costo del personale, il corrispettivo è aggiornato con la cadenza prevista per il rinnovo della parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al personale in servizio, in misura corrispondente, in relazione ai profili professionali impiegati, alla percentuale media di incremento

del costo del lavoro.

Articolo 5 Assistenza educativa ad alunni diversamente abili

È rivolto ad alunni diversamente abili presenti nelle scuole di cui alle lettere (A) e (B) dell'articolo 1.

Il servizio di assistenza educativa in favore di alunni portatori di handicap, si pone come obiettivo principale quello di favorire l'autonomia, la comunicazione e la socializzazione di portatori di handicap grave, certificato con "Attestato di handicap" ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e "Diagnosi funzionale" redatta dal servizio sanitario competente o altri istituti accreditati.

Il servizio si propone inoltre il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico, nel rispetto, comunque, del ruolo istituzionale della scuola.

Il servizio deve essere svolto secondo quanto indicato nel **Piano di intervento annuale** relativo agli alunni nel loro complesso, che viene concordato con il referente del Settore istruzione del Comune, con il Dirigente scolastico e il personale sanitario (se necessario), definendo i tempi di attuazione e le modalità di verifica.

In particolare, il servizio consiste in:

- (a) Affiancamento in classe per l'agevolazione dell'inserimento nel gruppo o nello scambio delle relazioni affettive;
- (b) Sostegno educativo individuale nell'ambito di un Piano Educativo Individualizzato (PEI), documento nel quale sono riportati gli interventi mirati per l'integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile, redatto a cura dell'istituzione scolastica;
- (c) Eventuale accompagnamento dell'alunno nelle uscite didattiche e nei viaggi d'istruzione (solo se autorizzate dalla committenza);
- (d) Affiancamento dell'alunno durante il momento della mensa, se richiesto e/o previsto.

Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, sulla base del PEI stabilito all'inizio dell'anno scolastico dai soggetti interessati secondo la vigente normativa. A puro titolo esemplificativo, si precisano le indicazioni contenute negli ultimi PEI approvati:

- anno scolastico in corso (2015-2016), 80 ore settimanali per un numero totale di 12 bambini,
- anno scolastico 2014-2015, 90 ore settimanali per un numero totale di 14 bambini
- anno scolastico 2013-2014, 80 ore settimanali per un totale di 13 bambini.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire sul numero degli iscritti e tali da incidere sugli aspetti quantitativi e sulle modalità organizzative delle prestazioni richieste, costituiranno oggetto di rinegoziazione tra le parti, fermi restando i presupposti e i limiti di cui all'articolo 311 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il servizio deve essere comprensivo dell'attività di coordinamento degli educatori in particolare della programmazione e supervisione degli interventi attuati.

L'appaltatore deve assicurare la partecipazione del Coordinatore del servizio e del personale ai momenti di programmazione degli interventi (equipe educativa) che saranno concordati con il Comune, il Dirigente scolastico e il Coordinatore delle scuole dell'infanzia comunali.

Il committente si riserva di effettuare periodiche verifiche almeno due volte all'anno o quando ritenuto necessario di concerto con il dirigente scolastico e/o il coordinatore delle scuole dell'infanzia comunali.

Articolo 6 Servizi educativi integrativi

Le istituzioni scolastiche devono garantire il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica senza determinare discriminazioni di alcun tipo tanto nei criteri per la formazione delle classi, quanto nella durata dell'orario giornaliero delle lezioni e nella collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro orario delle lezioni.

L'appaltatore deve assicurare nelle scuole di cui alla lettera (C) dell'articolo 1 l'insegnamento della religione cattolica per gli alunni che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto delle Indicazioni nazionali dei piani di studio personalizzati, approvate d'intesa tra CEI e Miur del 23 ottobre 2003, nonché nel rispetto della normativa di cui alla Legge 25 marzo 1985, n. 121, e alle leggi e decreti correlati.

Le attività connesse all'insegnamento della religione cattolica sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate congiuntamente al gruppo di lavoro composto dal coordinatore e dai docenti delle scuole dell'infanzia rispettando la flessibilità, in unità didattiche, in orari da definirsi a seconda delle esigenze, nei giorni di funzionamento dei plessi prescolastici comunali, dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 16.00 per un totale di 3 ore settimanali per ciascuna scuola dell'infanzia, pari a 1,5 ore per sezione per 4 sezioni complessive.

Il committente si riserva di effettuare periodiche verifiche almeno due volte all'anno o quando ritenuto necessario di concerto con il coordinatore didattico.

Articolo 7 Modalità operative della gestione dei servizi

L'organizzazione e l'attuazione delle attività proposte verranno concordate con il Responsabile unico del procedimento, nell'ambito di ciascuna delle attività previste e per ciascuna struttura di riferimento.

L'appaltatore s'impegna a garantire l'impiego dello stesso personale, fatte salve le sostituzioni dovute per malattie, maternità, ferie e/o eventuali dimissioni, al fine di assicurare figure stabili di riferimento per i bambini.

Articolo 8 Qualificazione del Personale

L'appaltatore deve svolgere i servizi richiesti, assicurando la piena esecuzione delle prestazioni mediante operatori adeguatamente preparati e qualificati, in possesso dei relativi titoli di studio e/o professionali necessari per l'insegnamento nelle singole scuole.

L'appaltatore s'impegna a fornire la dichiarazione, in forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto da D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dei requisiti tecnico professionali degli operatori impiegati. La dichiarazione è allegata al contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Deve essere garantito un costante aggiornamento professionale dei medesimi, direttamente o tramite altri enti accreditati o professionisti di comprovata competenza ed esperienza. La formazione deve prevedere per ogni operatore almeno un corso di 8 ore per ciascun anno di esecuzione del contratto.

La formazione deve tenersi al di fuori dell'orario dedicato ai singoli servizi ed è totalmente a carico dell'appaltatore.

Della suddetta attività s'impegna ad informare e documentare preventivamente il Comune mediante produzione di dettagliato programma e a consuntivo mediante relazione annuale sull'andamento del servizio.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, l'appaltatore deve acquisire il casellario giudiziario del personale, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

È onere dell'appaltatore verificare per tutta la durata del contratto oggetto del presente capitolato il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla normativa indicata, e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di condanna o sanzioni interdittive allo svolgimento delle attività a contatto con i minori.

Il Comune può presentare all'appaltatore osservazioni inerenti l'adeguatezza del personale rispetto ai compiti previsti dal presente disciplinare; l'appaltatore, entro tre giorni dalla notifica delle stesse, potrà presentare per iscritto le proprie deduzioni.

In casi particolarmente gravi e documentati, il Comune potrà richiedere la sostituzione del personale senza che ciò costituisca maggiorazione degli oneri a carico Comune. L'appaltatore deve provvedere alla sostituzione entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla stessa, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 9 Coordinatore del servizio

L'appaltatore s'impegna ad indicare prima dell'inizio della prestazione il nominativo del Coordinatore del servizio e del suo sostituto, comunicando il numero di cellulare per la pronta reperibilità.

Il Coordinatore, è incaricato di sovrintendere e coordinare il personale e le attività programmate con compiti di gestione delle criticità legate a fattori organizzativi contingenti che richiedono una rapida soluzione.

Il coordinatore del servizio dovrà:

- (a) tenere i rapporti con il Responsabile unico del procedimento e con il direttore dell'esecuzione, se nominato;
- (b) curare l'organizzazione del servizio e assicurare la regolare presenza del personale;
- (c) provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente, per garantire la continuità degli interventi;
- (d) partecipare, se richiesto dal Responsabile unico del procedimento, alle riunioni dell'equipe educativa e/o ad incontri a carattere organizzativo e gestionale.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione nell'individuazione del Coordinatore del servizio e del suo sostituto.

Articolo 10 Continuità del servizio

Fatti salvi casi di forza maggiore, l'appaltatore non può abbandonare o sospendere il servizio oggetto del contratto senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

L'arbitrario abbandono o la sospensione del servizio integrano ipotesi di inadempimento valutabili da parte del concedente ai fini del recesso contrattuale e possono dare luogo alla surroga del Comune nei confronti dell'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l'appaltatore s'impegna ad informare il Responsabile del Servizio con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, rescissione, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, l'appaltatore è tenuto ad assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali fino all'individuazione di un nuovo gestore.

Non costituiscono ipotesi di inadempimento contrattuale dell'appaltatore e non danno luogo alla risoluzione del contratto, i seguenti casi di interruzione del servizio:

- (a) interruzione, per causa di forza maggiore, del servizio intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale e imprevedibile che le parti non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza richiesta nell'esecuzione dei contratti;
- (b) impossibilità di prestare il servizio dovuto a sciopero del personale.

Articolo 11 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'appaltatore s'impegna a eseguire il contratto nel pieno rispetto del capitolato speciale d'onori e dell'offerta presentata.

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio dell'appaltatore, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia ed economicità sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

È fatto obbligo all'appaltatore di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati. L'appaltatore risponde dei danni a persone, cose o animali che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

L'appaltatore manleva pertanto il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi i frequentatori delle strutture, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio.

L'appaltatore s'impegna a non svolgere nella struttura e nelle relative pertinenze attività non autorizzate e/o che contrastino con le prescrizioni del presente contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico dell'appaltatore, compresi

quelli che contrattualmente spetterebbero al Committente.

Articolo 12 Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a fornire su richiesta dell'appaltatore tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

Articolo 13 Monitoraggio e controllo delle prestazioni

L'appaltatore deve assicurare la tenuta del registro delle presenze giornaliere degli operatori, da cui si rilevino le ore di servizio prestate, accessibile in qualsiasi momento dal Direttore dell'esecuzione.

Mensilmente deve essere allegato in copia alla fattura, un report riepilogativo del personale impiegato, con le ore effettivamente svolte dagli educatori, e delle presenze dei bambini suddivise per ciascuna struttura.

Al termine di ogni semestre il referente contrattuale dell'appaltatore trasmetterà all'Amministrazione Comunale una relazione sull'andamento del servizio contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, l'attività svolta nella gestione, il report sulla soddisfazione del servizio da parte dell'utenza e gli interventi effettuati per la qualità del servizio, etc.

Articolo 14 Garanzie assicurative

L'appaltatore è tenuto a stipulare per il servizio in oggetto una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall'attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto.

La polizza assicurativa deve avere massimale unico, senza franchigie, di almeno € 5.000.000,00 (cinque milioni). Il Comune dovrà essere considerato terzo. La copertura assicurativa dovrà comprendere altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e dovrà valere sia che l'assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente. L'assicurazione avrà validità anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

Deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori comprensiva di eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa "in vigilando" del personale, che presta servizio a qualsiasi titolo.

Copia di tali documenti deve essere consegnata al Comune entro i dieci giorni precedenti la sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore nel corso dell'esecuzione, deve inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Se la polizza prevede la regolazione premio a fine annualità assicurativa, anche l'appendice di regolazione premio oltre alle quietanze dovrà essere fornita quale ulteriore documentazione comprovante la regolarità amministrativa.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI**Articolo 15 Direttore dell'esecuzione**

Il responsabile unico contrattuale per il Committente è il Responsabile unico del procedimento (RUP) che si identifica nel Funzionario responsabile del settore istruzione del Comune.

Il RUP può nominare uno o più direttori dell'esecuzione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Al RUP e al Direttore dell'esecuzione, se nominato, compete in particolare la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi degli articoli 301 e seguenti del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 16 Responsabile del contratto

L'appaltatore s'impegna a comunicare al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo del soggetto referente unico per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto.

In caso di cessazione o assenza temporanea del Responsabile del contratto, l'appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo di un sostituto.

Il Responsabile del contratto deve essere in possesso dei requisiti e delle competenze professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico e disporre di poteri decisionali e di firma.

Il Responsabile unico contrattuale deve assicurare, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al capitolato speciale d'onori e all'offerta presentata, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena gestione dei rapporti di lavoro, delle problematiche organizzative e delle varianti al servizio.

Tutte le contestazioni relative all'esecuzione del contratto sono comunicate al Responsabile del contratto.

L'appaltatore si impegna a comunicare, ad inizio contratto, i recapiti telefonici (fisso e mobile), fax e posta elettronica, che possono essere utilizzati dal Committente, le fasce orarie di reperibilità ordinaria e le modalità per il reperimento in caso di urgenza del Responsabile contrattuale.

Articolo 17 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'appaltatore s'impegna a eseguire il contratto nel pieno rispetto del capitolato speciale d'onori e dell'offerta presentata.

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio dell'appaltatore, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia ed economicità sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

È fatto obbligo all'appaltatore di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati. L'appaltatore risponde dei danni a persone, cose o animali che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

L'appaltatore manleva pertanto il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi i frequentatori delle strutture, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio.

L'appaltatore s'impegna a non svolgere nella struttura e nelle relative pertinenze attività non autorizzate e/o che contrastino con le prescrizioni del presente contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico dell'appaltatore, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Committente.

Articolo 18 Organizzazione e gestione del personale

Le prestazioni devono essere eseguite con personale abilitato e/o qualificato, in possesso di competenze ed

esperienze professionali adeguate.

L'appaltatore s'impegna a curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, anche in funzione di eventuali nuovi standard introdotti nel corso del contratto da normative comunitarie, nazionali e regionali.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato svolgerà il proprio operato senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Pertanto il Committente è estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro con il personale dell'appaltatore.

L'appaltatore prima della stipula del contratto, e comunque prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, comunica a mezzo di nota scritta al Responsabile della committenza i nominativi delle persone impiegate in ciascuna struttura, i relativi curricula vitae, e le relative qualifiche, mansioni, livello retributivo, monte ore nonché la posizione contributiva ed assicurativa.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata senza autorizzazione.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, l'appaltatore deve acquisire il casellario giudiziario del personale, compresi i tirocinanti, che nell'ambito dello svolgimento di attività professionale, sia destinato al contatto diretto e regolare con i minori, conformemente a quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

È onere dell'appaltatore verificare per tutta la durata del contratto oggetto del presente capitolato il permanere delle condizioni di svolgimento del servizio quali richieste dalla normativa indicata, e di provvedere all'immediata sostituzione del personale a carico del quale fossero sopravvenuti provvedimenti di condanna o sanzioni interdittive allo svolgimento delle attività a contatto con i minori.

L'appaltatore, nella figura del suo legale rappresentante, è responsabile della scelta e del comportamento etico e professionale del proprio personale operante nei servizi richiesti e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra il proprio personale, ed il Responsabile del Servizio Istruzione, nonché ai rapporti con gli utenti.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale è preposto, l'Amministrazione Comunale, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'appaltatore, la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto al servizio per comprovati motivi.

Il costo di eventuali pasti degli educatori sarà a carico dell'appaltatore.

Articolo 19 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili.

L'appaltatore s'impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'appaltatore s'impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'appaltatore s'impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

L'appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

L'appaltatore può utilizzare, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione, in via complementare e comunque non sostituiva, tirocinanti, volontari di servizio civili, debitamente assicurati contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali, e formati in materia di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali fornitori o collaboratori.

Il Comune è manlevato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'appaltatore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Articolo 20 Obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'appaltatore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la Legge 11 novembre 1975, n. 584.

In particolare l'appaltatore deve :

- (a) prevedere ogni modalità, in caso di emergenza, per il sicuro esodo degli occupanti e per la gestione della sicurezza conforme a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 e Decreto Ministeriale del 18 settembre 2002;
- (b) effettuare e tenere aggiornata la Valutazione dei Rischi dell'attività, verificare eventuali criticità rispetto alla pianificazione di emergenza dell'Istituto comprensivo di Cogoleto e/o dal Comune di Cogoleto secondo le attività prestate; l'appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori;
- (c) l'appaltatore recepisce l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori e presenta alla committenza comunicazione dell'avvenuta informazione, ai propri lavoratori, prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto;
- (d) l'appaltatore ha l'obbligo di partecipare alla riunione di coordinamento, promossa dalla committenza, al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente;
- (e) è obbligo dell'appaltatore compilare l'autocertificazione dei requisiti tecnico professionali, allegata al presente Capitolato;
- (f) è obbligo dell'appaltatore trasmettere l'elenco del personale operante e relative idoneità sanitarie alle mansioni;
- (g) è obbligo dell'appaltatore trasmettere attestati di informazione, formazione e addestramento del personale;
- (h) l'appaltatore s'impegna a manlevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni e integrazioni e dal Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali fornitori o collaboratori.

L'appaltatore è tenuto all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico di cui occorre fornire formale riscontro con indicazione del Responsabile, nonché all'osservanza della Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" e della Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo".

Articolo 21 Corrispettivo

Il corrispettivo è a corpo ed è determinato applicando all'importo posto a base di gara il ribasso offerto dall'appaltatore. Il corrispettivo può essere rideterminato ad inizio di ogni anno scolastico sulla base delle necessità manifestate dalle strutture scolastiche (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 311).

Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione prezzi.

L'appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Articolo 22 Fatturazione e pagamenti

La fatturazione con modalità elettronica ai sensi di quanto previsto Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, avviene nei soli mesi di esecuzione del servizio, per l'importo proporzionale al corrispettivo contrattuale previsto per ciascun lotto.

Il Comune provvede al pagamento della fattura nei termini di legge, dalla data di ricevimento della documentazione richiesta per la verifica di conformità ovvero dalla data di ricevimento della fattura, se successiva, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

La verifica di conformità delle prestazioni è effettuata dal Direttore dell'esecuzione e deve intendersi avviata dalla data di ricevimento della documentazione attestante l'attività svolta nel periodo con riferimento agli obblighi contrattuali.

A sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva.

Si segnala che a far data dal 31 marzo 2015, secondo le previsioni della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), del Decreto attuativo 3 aprile 2013 n. 55 e dell'articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture emesse nei confronti del Committente dovranno essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio: T9ROWX**Descrizione Ente: Comune di Cogoleto.****Articolo 23 Tracciabilità**

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro sette giorni dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni il Committente non potrà eseguire i pagamenti e l'appaltatore non avrà nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Comune. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del Comune sul conto precedentemente indicato.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 24 Tutela della riservatezza

L'appaltatore assume la garanzia che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

Il personale è tenuto ad operare nel rispetto del vigente Regolamento di Consiglio Comunale sul comportamento dei Pubblici dipendenti.

Ai fini di cui all'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio.

L'appaltatore, consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali:

- (1) s'impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- (2) s'impegna ad individuare un referente per l'Amministrazione responsabile della Privacy e a comunicarlo, con nota scritta, al Comune.

Articolo 25 Cessione del contratto e subappalto

È vietato il subappalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.

L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, del Comune, che provvederà ad incamerare la cauzione, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

Articolo 26 Penali

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali:

- (a) ritardi o uscite anticipate non autorizzate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 200,00 per ogni episodio;
- (b) mancata sostituzione del personale su motivata richiesta del Comune: € 500,00 per episodio più € 100,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo o mancata sostituzione del personale assente per motivi imprevisi, e non tempestivamente comunicato al Comune: € 500,00 per episodio più € 100,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- (c) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatate degli operatori in conseguenza delle quali si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: € 1.000,00 per ogni singolo episodio;
- (d) sostituzione durante l'anno scolastico di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative dell'appaltatore, in mancanza dell'assenso espresso del Comune: € 2.000,00 per ogni singola sostituzione;
- (e) mancata presentazione della documentazione richiesta nel presente capitolato relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 1.000,00 per ogni singola mancanza;
- (f) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni episodio.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo "Risoluzione contrattuale" del presente capitolato.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma

scritta all'appaltatore a mezzo pec, fax o lettera raccomandata.

L'appaltatore può comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non vi sia stata comunicazione o la stessa non giunga nel termine sopra indicato ovvero qualora le deduzioni non possano essere accolte, l'appaltatore procede all'applicazione delle penali, con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente, relativamente all'importo imponibile, al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'appaltatore, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l'immagine del committente può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall'inadempimento della prestazione.

È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'appaltatore di richiedere con raccomandata A/R o pec, contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire al Comune entro 15 giorni dalla avvenuta contestazione, un contraddittorio delle parti in presenza del Responsabile settore Istruzione e dell'incaricato preposto dall'impresa.

Articolo 27 Risoluzione contrattuale

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, il contratto può essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- (1) mancato avvio del servizio entro la data convenuta;
- (2) utilizzo di personale non in possesso delle specifiche abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato e da quanto proposto in sede di offerta;
- (3) violazione del divieto di subappalto;
- (4) interruzione e/o sospensione del servizio;
- (5) comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono, etc.);
- (6) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- (7) cumulo di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale teorico.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, come risultanti dal capitolato speciale d'oneri e dall'offerta presentata, il Committente, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per i Comuni.

Qualora l'appaltatore, entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, è facoltà del Committente di risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il

periodo necessario a procedere al nuovo affidamento, ponendo gli eventuali maggiori costi a carico dell'appaltatore al quale verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'appaltatore e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a favore dell'appaltatore.

Articolo 28 Facoltà di recesso

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (1) sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
- (2) l'appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- (3) sia accertata a carico dell'appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- (4) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere, anche parzialmente dal contratto, entro il 31 luglio di ogni anno per ragioni di interesse pubblico, sulla base di valutazioni sopravvenute inerenti il numero dei bambini iscritti e/o in caso di variazioni della normativa che non consentano in parte o totalmente la prosecuzione del servizio.

La comunicazione di recesso da parte del Committente all'appaltatore deve essere effettuata a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.

Dalla data del recesso terminano con effetto immediato tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso l'appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Articolo 29 Cauzione definitiva

L'appaltatore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione contrattuale.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n.348;
- (B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n.348;
- (C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, conformemente ai requisiti richiesti dall'art. 75 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 come modificato dal Decreto Legislativo 19 settembre 2012 n.169.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art.1944 Codice Civile), la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

Ogni qualvolta la garanzia sia ridotta ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, il Concessionario si impegna a fornire al Comune i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell'emissione della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Se è prevista la corresponsione di successivi premi assicurativi l'appaltatore deve presentare, in occasione delle scadenze contrattualmente previste, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio.

Articolo 30 Rinvio

L'appaltatore nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge anche se adottate successivamente all'indizione del presente appalto.

Tutti i servizi che costituiscono oggetto del contratto sono disciplinati dal presente capitolato e per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento a:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15, Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione.
- Regolamento Comunale dei Plessi Prescolastici Comunali (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 2014).

PARTE TERZA – PROGETTO OFFERTA

Articolo 31 Criterio di aggiudicazione

Il sistema di aggiudicazione della gara, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli articoli 83 e 84 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Non sono ammesse offerte in aumento, o recanti disposizioni difformi dal capitolato, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

La commissione giudicatrice esprimerà, per ciascun lotto, la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.

Articolo 32 Fattori ponderali

La valutazione delle offerte è determinata, dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i fattori ponderali, come di seguito indicati:

Elementi di valutazione tecnica e discrezionale

- | | | | |
|------------|--|---------------|----|
| (a) | Metodologia di gestione delle attività | massimo punti | 30 |
| (b) | Sistemi di valutazione e controllo | massimo punti | 30 |

Elementi di valutazione economica e matematica

- | | | | |
|------------|---|---------------|----|
| (c) | Ribasso sul prezzo posto a base di gara | massimo punti | 40 |
|------------|---|---------------|----|

Articolo 33 Valutazione elemento (a)

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.

L'attribuzione di un coefficiente di valutazione corrispondente al livello di giudizio "inadeguato" comporta l'esclusione dell'offerta dalla successiva ed ulteriore fase di valutazione.

Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio:

- | | | | | |
|---|-------------|---------|--------|---|
| ❖ | Inadeguato | da 0,00 | a 0,30 | (offerta non ammissibile nel suo complesso) |
| ❖ | Medio basso | da 0,31 | a 0,50 | |
| ❖ | Medio | da 0,51 | a 0,70 | |
| ❖ | Medio alto | da 0,71 | a 0,90 | |
| ❖ | Alto | da 0,91 | a 1,00 | |

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

- | | | |
|-------|---|--|
| P | = | punteggio relativo all'elemento di valutazione |
| C_f | = | coefficiente di valutazione |
| V_p | = | valore ponderale dell'elemento. |

Articolo 34 Valutazione elemento (b)

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.

L'attribuzione di un coefficiente di valutazione corrispondente al livello di giudizio "inadeguato" comporta l'esclusione dell'offerta dalla successiva ed ulteriore fase di valutazione.

Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio:

❖ Inadeguato	da 0,00	a 0,30	(offerta non ammissibile nel suo complesso)
❖ Medio basso	da 0,31	a 0,50	
❖ Medio	da 0,51	a 0,70	
❖ Medio alto	da 0,71	a 0,90	
❖ Alto	da 0,91	a 1,00	

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

P = punteggio relativo all'elemento di valutazione

C_f = coefficiente di valutazione

V_p = valore ponderale dell'elemento.

Articolo 35 Riparametrazione dell'offerta tecnica

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi attribuiti agli elementi di valutazione (a) e (b), utilizzando la seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

$$P_T = \frac{\sum_j (P_a + P_b)}{\sum_{\max} (P_a + P_b)} \times V_{OT}$$

laddove s'intende:

P_T = punteggio dell'offerta tecnica riparametrato

$\sum_j$ = sommatoria dei punteggi dell'offerta tecnica considerata

$\sum_{\max}$ = sommatoria dei punteggi dell'offerta tecnica migliore

V_{OT} = punteggio massimo offerta tecnica

Articolo 36 Valutazione elemento (c)

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{K_j}{K_{\max}}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P = C_f \times V_p$$

laddove s'intende:

P = punteggio relativo all'elemento di valutazione

C_f	=	coefficiente di valutazione
K_j	=	ribasso singola offerta
K_{max}	=	massimo ribasso
V_p	=	valore ponderale dell'elemento.

Articolo 37 Offerta tecnica

I concorrenti, ferma restando la facoltà di individuare la soluzione più conveniente per i servizi oggetto del presente capitolato, devono presentare un progetto offerta aderente sia alle prescrizioni minime contenute nel capitolato speciale d'onere che alle norme e regolamenti citati nello stesso. Il progetto offerta deve essere strutturato in fascicoli e articolato come di seguito indicato.

- (a) Metodologia di gestione delle attività
 - (a.1) Descrizione della metodologia didattica e dei supporti utilizzati per il sostegno agli alunni diversamente abili
 - (a.2) Descrizione della metodologia didattica e degli strumenti utilizzati per le attività di supporto educativo finalizzate all'insegnamento della religione cattolica
- (b) Sistemi di valutazione e controllo
 - (b.1) Descrizione delle metodologie impiegate per un sistema di monitoraggio e controllo dell'attività del personale impiegato
 - (b.2) Descrizione delle metodologie impiegate per un sistema di valutazione del gradimento da parte delle famiglie e del dirigente scolastico

Articolo 38 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica, nel suo complesso, deve essere fascicolata in formato A4 ed in modo tale da non consentire l'estrazione di fogli. Ogni fascicolo o foglio separato deve essere sottoscritto dal concorrente.

La relazione metodologica deve essere predisposta su carta formato A4, in carattere Arial, corpo del testo 11, e comporsi di un numero massimo di 20 facciate, pena la non valutazione della parte eccedente.

La mancanza della documentazione penalizza la valutazione dell'elemento specifico a cui fa riferimento.

Articolo 39 Offerta economica

La documentazione relativa agli elementi dell'offerta economica deve essere prodotta in busta separata dall'offerta tecnica come indicato nelle norme di partecipazione.

In particolare deve essere compilato il modello Allegato C delle norme di partecipazione, in cui deve essere espresso il ribasso unico da applicarsi agli importi.

I concorrenti, nel formulare l'offerta economica, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.